

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 44-3934

Fondo Nazionale disabili - DGR n. 31-6461 dell'1.07.02 - Modifica criteri per utilizzo fondi assegnati alle Province.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili;

vista la legge 247/2007 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;

visto in particolare l’articolo 1, comma 37, lett. c) “Incentivi alle assunzioni”, che sostituisce l’art. 13 della legge 68/99;

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 febbraio 2010, con il quale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione sono stati definiti i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome, delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 3 co 4, della citata L. 68/99;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 agosto 2010 di ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili che assegna alle Regioni ed alle province autonome gli importi per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati negli anni 2008 e 2009;

vista la L.R. 34/08 artt. 35 e 36 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

vista la L.R. 34/08, art. 6 comma 3 lettera a), di affidamento all’Agenzia Piemonte Lavoro della gestione delle attività connesse all’esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all’art. 4 della Legge stessa;

visto il Decreto Legislativo 23.12.1997 n. 469 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;

vista la D.G.R. n. 31-6461 dell’1.07.2002 “Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo Nazionale di cui alla L. 68/99. Accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione Regionale Formazione Professionale – Lavoro. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99” che ripartisce le risorse del Fondo Nazionale relativo agli anni 2000 e 2001 tra gli ambiti di intervento previsti dalla norma, ed assegna una quota parte alle Province Piemontesi sulla base della percentuale degli iscritti nelle liste di collocamento mirato, rispetto al numero complessivo dei disabili registrati a livello regionale;

vista la D.G.R. n. 58-9334 del 12/05/2003 “Affidamento di funzioni all’Agenzia Piemonte Lavoro in tema di Legge 68/99. Attribuzione all’APL della gestione del Fondo Nazionale Disabili secondo

le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle quote regionali del Fondo Nazionale Disabili 2000/2001/2002 di cui all'art. 13 della Legge 68/99”;

viste le DD.G.R. di trasferimento all'APL delle quote regionali, di cui all'art. 13 della Legge 68/99:

- n. 93-13276 del 03 agosto 2004, n. 80-14081 del 22 novembre 2004, n. 54-14210 del 29 novembre 2004 relative al Fondo Nazionale Disabili 2003;
- n. 81-14082 del 22 novembre 2004 relativa al Fondo Nazionale Disabili 2004;
- n. 66-1502 del 21 novembre 2005 relativa al Fondo Nazionale Disabili 2005;
- n. 45-4389 del 20 novembre 2006 relativa al Fondo Nazionale Disabili 2006;
- n. 70-7511 del 19 novembre 2007 relativa al Fondo Nazionale Disabili 2007;
- n. 38-12631 del 23 novembre 2009 relativa al Fondo Nazionale Disabili, integrazione 2007;

considerato che, prima dell'entrata in vigore della legge 247/2007, l'art 13 della legge 68/99 riconosceva ai datori di lavoro privati che presentavano programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli uffici competenti secondo le modalità previste dall'art. 11 della L. 68/99 le seguenti agevolazioni:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

considerato che, in base alla normativa sopra citata, le ultime assunzioni effettuate con il sistema delle fiscalizzazioni risalgono all'anno 2007 e che pertanto tale sistema si protrarrà fino all'anno 2016 per effetto delle concessioni rilasciate dalle Province piemontesi tenendo conto che il prolungarsi di tali concessioni, ha prodotto e produrrà, risorse residuali causate da dimissioni o chiusure aziendali e quindi per decadenza naturale del diritto di accesso alle agevolazioni concesse ai datori di lavoro privati;

considerato che le Province hanno già dichiarato di avere dei residui delle risorse del Fondo Nazionale, a loro assegnate con le sopra citate deliberazioni e trasferite dall'Agenzia Piemonte Lavoro, quali quota parte destinate al rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per la predisposizione di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile e all'assicurazione RC ed INAIL tirocini;

visto che in applicazione all'articolo 14, comma 2, del D.L. 78/2010 dalla tabella 4 allegata alla Legge n. 122/2010 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 risulta una variazione negativa con riduzione di risorse da operare in via definitiva nei confronti delle Regioni a statuto ordinario a partire dall'anno 2011, tra cui risulta anche il Fondo Nazionale Disabili per cui non sono più previsti stanziamenti;

visto che il DPCM 28 gennaio 2011 concernente “Ripartizione delle riduzioni statali tra le Regioni a statuto ordinario di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, all’art. 1, comma 1, ha previsto che per l’anno 2011, le riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, ammontano a 4.000 milioni di euro, recependo la proposta formulata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell’11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell’11 novembre 2010;

visto il persistere dell’attuale stato di crisi occupazionale che richiede comunque la necessità di garantire azioni rivolte a favorire il collocamento al lavoro delle persone disabili utilizzando tutte le risorse assegnate nel corso degli anni con il Fondo Nazionale Disabili e ancora disponibili;

considerato infine che le modifiche introdotte dalla L. 247/2007, rendono necessaria la trasformazione da un regime agevolato a fiscalizzazione ad un regime agevolato a contributo e, quindi, la modifica della citata D.G.R. n. 31-6461 dell’1.07.2002;

La Giunta regionale, unanime,

delibera

Di confermare l’affidamento della gestione delle risorse del Fondo Nazionale Disabili già stabilito con la DGR n. 58-9334 del 12.05.2003, all’Agenzia Piemonte Lavoro, a partire dall’anno 2003, considerando le variazioni di legge intercorse.

Di modificare, in seguito alle modifiche normative introdotte dalla L. 247/2007 e alle riduzioni di risorse disponibili, a valere dall’anno 2000 e successivi, la DGR n. 31-6461 dell’1.07.2002 che finanziava:

- a - la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali (INPS);
- b - la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi assistenziali (INAIL);
- c - rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per l’apprestamento di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche;
- d - oneri di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro relativi all’attività di tirocinio;
- e - costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa all’attività di tirocinio;

trasformando tali voci, a seguito dell’introduzione della legge 247/07, art. 1, comma 37, lett. c) “Incentivi alle assunzioni”, che sostituisce l’art. 13 della legge 68/99, nel seguente modo:

- a - contributo alle imprese che assumono le persone disabili;
- b - rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per l’apprestamento di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche;

Di stabilire che, le risorse residue relative ai trasferimenti avvenuti dall’anno 2002 in avanti, a favore delle Province dall’Agenzia Piemonte Lavoro, per le fiscalizzazioni (INPS e INAIL) e per il rimborso forfetario per le trasformazioni del posto di lavoro, per tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche e per l’assicurazione RC ed INAIL tirocini, potranno essere restituite all’Agenzia Piemonte Lavoro oppure, previa comunicazione alla Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, gestite direttamente dalle Province, secondo le procedure che saranno concordate con la Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e l’Agenzia Piemonte Lavoro stessa, per utilizzarli come incentivi alle assunzioni e rimborsi forfetari ex art. 1, comma 37 della legge 247/07.

Di stabilire che gli incentivi di cui sopra, siano concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo il Regolamento (CE) n. 800/2008 – artt. 41 e 42.

Di stabilire che, le somme dovute ai datori di lavoro per le assunzioni di soggetti disabili effettuate negli anni 2008 e 2009, vengano liquidate previa verifica da parte delle Province del periodo di permanenza in servizio dei lavoratori come stabilito dal D.M. 4.02.2010.

Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro predisponga un monitoraggio con cadenza annuale i cui risultati dovranno essere presentati alla Regione Piemonte entro il primo trimestre dell’anno successivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)